



STATUTO

Art.1 DENOMINAZIONE

È costituita in RIVOLI (TO) l'Associazione Culturale Enogastronomica non riconosciuta ai sensi dell' articolo 36 del c. c. denominata RISTORIA.

Art. 2 OGGETTO SOCIALE

A - L'associazione è apolitica e non ha scopo di lucro.

B - Durante la vita dell'associazione non potranno essere distribuiti, anche in modo indiretto o differito, avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale

C - Essa potrà aderire ad altre associazioni e potrà affiliarsi ad Enti di promozione creativa turistica alle leghe e simili, sia nazionali-internazionali sia locali obbligandosi a conformarsi alle norme e alle direttive, agli statuti e ai regolamenti dell'ente di promozione di cui la società o associazione intende affiliarsi.

Lo scopo dell'associazione è di promuovere, diffondere e stimolare la cultura in genere e più in particolare la cultura enogastronomica in tutte le sue espressioni, anche tramite l'organizzazione di attività culturali e ricreative legate all'enogastronomia che permettano di sensibilizzare i cittadini e le autorità nei confronti dell'enogastronomia locale e delle tipicità del territorio.

L'Associazione potrà, in via esemplificativa e non tassativa, ai fini del conseguimento dell'oggetto sociale, esercitare le qui sotto indicate attività, connesse alle attività istituzionali e strumentali al raggiungimento delle finalità associative:

- organizzazione di rassegne enogastronomiche, degustazioni, cene, seminari, convegni, spettacoli, oltre a promuovere iniziative enogastronomiche e culturali di ogni genere a favore degli associati;
- organizzare laboratori e workshop per l'insegnamento di arti e mestieri della tradizione e corsi teorici e pratici rivolti a istituzioni e a tutti coloro che vogliono avvicinarsi alla cultura delle tradizioni enogastronomiche, oltre a creare corsi di guida enogastronomica territoriale o corsi di formazione, aggiornamento professionale e formazione continua.
- affiancare ed aiutare tutte le iniziative degli enti pubblici, associazioni culturali e privati dirette a promuovere la diffusione della cultura enogastronomica delle tradizioni locali e dell'immaginario popolare sia in Italia che all'Estero anche attraverso la creazione di Gruppi di acquisto.
- partecipare alle manifestazioni enogastronomiche organizzate da altri enti o Associazioni culturali (sagre, festival, degustazioni, etc.);
- partecipare ai bandi pubblici o privati (es. fondazioni);
- contribuire attraverso le proprie competenze e conoscenze allo sviluppo di progetti terzi all'Associazione anche tramite consulenze, diretta e/o indiretta, supporto e promozione di ristoranti/trattorie che vogliano proporre menu e degustazione di piatti e vini della tradizione del proprio territorio;
- promuovere studi, incontri con personalità della cultura e dell'arte, conferenze, mostre, festival, premi e riconoscimenti, manifestazioni pubbliche ed ogni altra iniziativa utile per diffondere, promuovere, fare conoscere l'attività dell'Associazione, sia in Italia che all'Estero, per contribuire allo sviluppo delle esperienze e delle riflessioni sugli argomenti summenzionati;
- promuovere l'incontro diretto fra i soci e le aziende coinvolte nel

processo di lavorazione, commercializzazione e produzione in campo enogastronomico attraverso la partecipazione a visite aziendali e degustazioni;

- promuovere e sviluppare itinerari del gusto che valorizzino i prodotti agricoli ed alimentari, le strutture ristorative ed ogni altro attore e soggetto della cultura enogastronomica regionale;
- organizzare viaggi e tour enogastronomici nel territorio, ma anche in altre regioni italiane o all'estero grazie, ad esempio, a gemellaggi o scambi culturali con altri soggetti o enti pubblici e privati;
- svolgere qualsiasi altra attività finalizzata alla promozione della cultura in tutte le sue forme.
- svolgere qualsiasi altra attività, connessa agli scopi istituzionali, che venga ritenuta utile per il conseguimento delle finalità associative.

L'associazione si deve avvalere prevalentemente di prestazioni volontarie, personali e gratuite dei propri aderenti ed in caso di necessità può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo anche fra gli aderenti per assicurare il regolare funzionamento delle strutture, può qualificare e specializzare del personale per ogni sua attività compresa, una eventuale la gestione di un posto di ristoro.

D - L'associazione è altresì caratterizzata dalla democraticità della struttura, dall'uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, dell'elettività delle cariche associative;

Art. 3 DURATA DELLA SOCIETA'

La durata dell'associazione è illimitata

Art. 4 REQUISITI

I soci dell'associazione si distinguono in:

- Fondatori sono coloro che hanno partecipato in prima persona alla nascita dell'associazione e che si riconoscono nelle finalità dell'associazione, avranno sempre diritto di partecipare con poteri decisionali alle riunioni del consiglio direttivo,
- Soci ordinari sono le persone fisiche o giuridiche che, riconoscendosi nelle finalità dell'associazione, operano nell'ambito della formazione

-

Art. 5 AMMISSIONE DEI SOCI, DIRITTI ED OBBLIGHI

A - L'ammissione di un nuovo socio è deliberata dal Consiglio Direttivo a seguito di richiesta scritta dell'interessato. La richiesta dovrà fornire tutti gli elementi utili per la valutazione dell'ammissibilità da parte del Consiglio Direttivo.

B - I soci hanno l'obbligo di rispettare le norme del presente statuto e dei regolamenti di pagare le quote sociali nell'ammontare fissato dall'Assemblea. La qualità di socio viene meno in seguito a:

- rinuncia volontaria da comunicare per iscritto al Presidente
- morte o perdita della capacità di agire per le persone fisiche ad estinzione per enti
- per non aver effettuato il versamento della quota associativa per almeno un anno
- per indegnità deliberata dal Consiglio Direttivo.

C - L'esclusione del socio è deliberata dal Consiglio Direttivo nei confronti del socio che danneggia materialmente e moralmente l'associazione

D - Gli associati si impegnano a:

- versare la quota associativa annuale;
- partecipare attivamente alla vita sociale,
- partecipare all'elettorato attivo e passivo e alle cariche sociali
- non perseguire fini di lucro, in conformità agli scopi dell'Associazione;
- osservare lo Statuto e tutti i Regolamenti della associazione e dell'Ente a cui associazione aderisce che dichiara fin dal momento della richiesta di associazione di conoscere ed approvare;
- osservare il presente Statuto, le deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo;

E - Le prestazioni non professionali offerte dai soci o da quanti partecipano alle cariche elettive e non elettive, per il buon funzionamento dell'associazione e per l'organizzazione delle attività promosse dall'associazione, sono rese a titolo gratuito potrà essere riconosciuto un rimborso spese documentato. Se i soci dovessero fornire prestazione professionali nell'ambito di attività organizzate, promosse e realizzate dall'associazione e che comunque siano previste dalle finalità dell'associazione medesima saranno retribuite dietro regolare emissione di regolare documento.

Art. 6 PATRIMONIO

L'associazione trae i mezzi necessari per finanziare la propria attività:

- dalle quote associative versate annualmente dagli associati,
- da donazioni, elargizioni, lasciti e contributi di persone fisiche, società, enti pubblici e privati,
- dai proventi di iniziative attuate o promosse tramite l'associazione

-altri introiti derivanti da attività accessorie

Il fondo di dotazione iniziale è costituito dai versamenti effettuati dai fondatori, versati nella misura di euro 2.000.

I versamenti a qualunque titolo effettuati (escluse le anticipazioni) dai soci receduti o esclusi non saranno rimborsati.

Art. 7 ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

1. Gli organi dell'associazione sono i seguenti.

- a) L'Assemblea Soci;
- b) Il Presidente
- c) Il Consiglio Direttivo

Art. 8 ASSEMBLEA SOCI

A - L'assemblea ordinaria e straordinaria, è l'organo deliberativo della associazione hanno diritto a prendervi parte tutti i soci aventi diritto al voto (esclusi i soci onorari e simpatizzanti) ed in regola con il pagamento della quota annuale. Hanno diritto di voto in assemblea solo i soci maggiorenni.

B- I soci possono anche farsi rappresentare mediante delega di altri soci, compresi i membri del consiglio Direttivo salvo nei casi di approvazione di bilancio e deliberazioni in merito alla responsabilità dei consiglieri.

C - Ogni socio può rappresentare, con delega scritta, solo 2 altri soci

Art. 9 COMPETENZE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA

L'assemblea ordinaria delibera,

- a) l'approvazione annuale del bilancio di previsione e del conto consuntivo dell'associazione,
- b) l'elezione di tutti gli organi istituzionali dell'associazione,
- c) sugli altri argomenti posti all'ordine del giorno.

Art. 10 COMPETENZE DELL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA

L'assemblea straordinaria

- a) elegge, con votazioni separate e successive nelle ipotesi previste dal presente statuto di vacanze verificatesi prima della fine quinquennale del mandato, il presidente, l'intero consiglio direttivo, ovvero singoli membri di esso venuti a mancare per qualsivoglia motivo;
- b) delibera sulle proposte di modifica del presente statuto,
- c) delibera sullo scioglimento dell'associazione;
- d) delibera sugli altri argomenti posti all'ordine del giorno

Art. 11 CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA

A - L'assemblea ordinaria è convocata dal presidente dell'associazione su delibera del consiglio direttivo che ne fissa la data, l'ora, la sede e l'ordine del giorno

B - L'Assemblea straordinaria può essere convocata:

- a) su iniziativa del presidente dell'associazione

- b) su richiesta di almeno la metà più uno di tutti i soci aventi diritto al voto
- c) su richiesta scritta e motivata dalla metà più uno dei componenti del consiglio direttivo

Nell'ipotesi (b) e (c) » Presidente ha l'obbligo di convocare l'Assemblea entro e non oltre 30 (trenta) giorni dal ricevimento formale della richiesta. Successivamente l'assemblea dovrà tenersi entro 60 (giorni) dalla convocazione.

Art. 12 COSTITUZIONE DELL'ASSEMBLEA

A - L'assemblea dei soci può essere munita in sessione ordinaria o in sessione straordinaria.

B - In sessione ordinaria o straordinaria, l'assemblea, elettiva e non elettiva, considera costituita con l'intervento, diretto o in delega, in prima convocazione, di almeno il 50% degli iscritti e, in seconda, qualunque sia il numero dei partecipanti.

Art. 13 VERBALIZZAZIONE DELL'ASSEMBLEA

L'Assemblea, all'inizio di ogni sessione, elegge tra i soci presenti un presidente ed un segretario. Il segretario provvede a redigere i verbali delle deliberazioni dell'assemblea. I verbali devono essere sottoscritti al termine dell'assemblea dal presidente dell'assemblea e dal segretario.

Art. 14 DELIBERE ASSEMBLEARI

A - L'assemblea ordinaria delibera a maggioranza dei soci presenti o rappresentati,

B - Le delibere dell'assemblea straordinaria richiedono il consenso di almeno tre quinti dei voti presenti o rappresentati, fuorché per il caso di scioglimento dell'associazione in cui è richiesta una maggioranza di quattro quinti degli aventi diritto al voto.

Art. 15 IL PRESIDENTE DELL'ASSOCIAZIONE

A - Il presidente o direttore ha la rappresentanza legale dell'associazione di fronte ai terzi, a qualsiasi autorità giudiziaria ed amministrativa.

B - Il presidente, previa autorizzazione del consiglio direttivo, può delegare i propri poteri, in toto o solo in parte, al vice presidente nonché conferire sia a i soci che a terze procure speciali per determinati atti o categorie di atti.

C - In caso di assenza o temporaneo impedimento del presidente, le sue mansioni vengono temporaneamente assunte dal vicepresidente o assistente direttore.

Art. 16 IL CONSIGLIO DIRETTIVO

A - Il consiglio direttivo è formato da un numero di consiglieri da un minimo di 3 ad un massimo di 11 membri eletti dall'assemblea dei soci. Il consiglio direttivo elegge nel suo seno il vicepresidente, il tesoriere ed il segretario dell'associazione. La durata del consiglio direttivo è di 5 (cinque anni) Il consiglio direttivo è riconfermabile nella carica.

B - In caso di dimissioni, decadenza, non accettazione della carica impedimento definitivo o altro motivo di cessazione dalla carica di consigliere in numero tale da non dare luogo a decadenza

dell'intero consiglio direttivo e cioè in numero inferiore alla metà più uno dei consiglieri, si procede all'integrazione del consiglio direttivo chiamando a far parte dello stesso i membri che nell'ultima elezione risultino i primi dei non eletti, purché abbiano riportato almeno la metà dei voti dell'ultimo risultato eletto

C - Nel caso non sia possibile procedere al sistema di integrazione del consiglio direttivo di cui al comma precedente, si procederà a nuove elezioni alla prima assemblea utile. Qualora l'assemblea utile sia stata celebrata di recente e sia compromessa la funzionalità del consiglio direttivo, dovrà essere indetta entro 60 (sessanta) giorni e tenuta nei successivi 30 (trenta) giorni l'assemblea straordinaria per elezioni integrative.

Art. 17 COMPETENZA E CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

A - Al consiglio direttivo compete l'amministrazione e l'organizzazione interna dell'associazione.

B - Ogni anno il consiglio direttivo stabilisce l'ammontare delle quote associative ed il loro termine di pagamento da versarsi annualmente entro il 31 marzo o, in caso, di adesione successiva, entro 30 (trenta) giorni dalla data di accettazione della domanda di ammissione.

Art. 18 DELIBERE DEL CONSIGLIO E VERBALIZZAZIONI

A - Le deliberazioni del consiglio direttivo avvengono a maggioranza semplice dei presenti, non essendo valida la delega in sede di consiglio direttivo. In caso di parità di voti, prevale il voto di chi presiede la riunione.

B- Le sedute del consiglio direttivo sono valide in presenza di almeno la metà più una dei consiglieri.

C - Delle riunioni del consiglio direttivo deve essere redatto un apposito verbale a cura di un segretario verbalizzante nominato di volta in volta dal presidente. Il verbale dovrà essere sottoscritto al termine della riunione dal segretario e dal presidente.

Art.19 IL SEGRETARIO – IL TESORIERE

A. Il segretario da esecuzione alle deliberazioni del consiglio direttivo, redige i verbali delle riunioni, provvede al normale andamento dell'associazione e dirige l'amministrazione sociale

B. Il Tesoriere viene eletto dal Consiglio Direttivo Dura in carica finché vige in carica. Il Consiglio che lo ha nominato Per il primo quinquennio viene eletto un socio fondatore nominato dall'atto costitutivo. Il Tesoriere ha le funzioni di economo dell'associazione, provvede a redigere il registro delle entrate e delle uscite, nonché il bilancio annuale che dovrà essere approvato dal Consiglio direttivo

Art. 20 RENDICONTO

A- Entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, il consiglio direttivo deve convocare l'assemblea dei soci per l'approvazione del rendiconto consuntivo

B - Il rendiconto deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale ed economico-finanziaria della associazione, nel rispetto del principio della trasparenza nei confronti degli associati. Insieme alla convocazione dell'assemblea ordinaria che riporta all'ordine del

giorno l'approvazione del bilancio, deve essere messo a disposizione di tutti gli associati, copia del bilancio stesso.

Art. 21 ESERCIZIO SOCIALE

L'esercizio sociale coincide con l'anno solare e si chiude ogni anno al 31 (trentuno)dicembre. Alla fine dell'esercizio il consiglio direttivo provvede alla stesura del bilancio consuntivo.

Art.22 SCIoglimento ASSOCIAZIONE

A - Per dare luogo allo scioglimento dell'associazione, necessita una Assemblea Straordinaria con la presenza di almeno la metà dei soci aventi diritto al voto sia in prima che in seconda convocazione.

B - Lo scioglimento deve essere approvato con una maggioranza di almeno la metà dei soci aventi diritto al voto. Con la stessa maggioranza verranno nominati

liquidatori, determinandone i poteri, e verrà stabilita la destinazione del patrimonio sociale residuo

C - L'assemblea, all'atto di scioglimento dell'associazione, delibererà, sentita l'autorità preposta, in merito alla destinazione dell'eventuale residuo attivo del patrimonio dell'associazione. La destinazione del patrimonio residuo avverrà a favore di altra associazione che persegua le medesime finalità, fatta salva diversa destinazione imposta dalla legge.